

PREMESSO che con nota in data 17.02.2012, in atti al n. 1039 del 23.02.2012, l'Avv. Raimondi, legale incaricato per la difesa delle ragioni di questo Ente, comunicava che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26717/2011, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 588/2009;

CHE la sopra citata sentenza della Corte d'Appello aveva a suo tempo confermato la decisione del Tribunale di Lamezia Terme in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto articolata dal Comune di Soveria Mannelli, in qualità di locatore, nei confronti del conduttore *Medical Sport Center*;

CHE, con la stessa nota, il Legale incaricato da questo Ente trasmetteva copia del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione;

ATTESO che la Suprema Corte - stante il fatto che l'art.6 del contratto di locazione espressamente subordinava il pagamento della prima rata del canone al rilascio, da parte della Regione, delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della nuova destinazione - ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello di Catanzaro, là dove, quest'ultima, riteneva che nessun inadempimento era imputabile al Centro Medico, non essendosi verificate, al tempo della decisione, le condizioni previste dal contratto, né potendosi esaminare, in quanto tardivamente prodotta, una certificazione dei Vigili del Fuoco attestante che il Centro aveva iniziato la sua attività;

CHE, conseguentemente, il ricorso del Comune, giudicato in parte infondato e in parte inammissibile, è stato rigettato;

RITENUTO di prendere formalmente atto della pronuncia di cui sopra;

PRESO ATTO altresì che, ai fini della decorrenza del canone di locazione, la data di riferimento non può essere più considerata quella dell'autorizzazione regionale n. 1467 del 26.04.99, in quanto la stessa - secondo la Suprema Corte - subordinava il funzionamento del Presidio a verifiche ed accertamenti dell'azienda sanitaria di competenza, con la conseguenza di procrastinare i tempi di adempimento in ordine al pagamento del canone - bensì quella del D.D.R. n. 225 del 20.04.2007, ad oggetto "Istituto Humanitas - Centro di riabilitazione estensiva - RSA/M - sito in Soveria Mannelli (CZ): Autorizzazione apertura";

RILEVATO che, come si evince dalla lettura del sopra citato DGR 225/2007, l'iter procedurale di verifica e controllo dei requisiti è stato correttamente espletato, come attestato dalla Deliberazione 365 del 9.03.2007, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 6 di Lamezia Terme, competente per territorio, ha espresso parere favorevole, attestando:

- la carenza delle prestazioni sulla base del fabbisogno e tenuto conto della programmazione aziendale e regionale;
- la possibilità di ulteriori autorizzazioni ed accrediti nei limiti del fabbisogno pari a 0,50 posti letto per ogni mille abitanti;
- il possesso, da parte della struttura, dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle vigenti normative;

CONSIDERATO che, alla data del 20.04.2007, l'Istituto Humanitas risultava già in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni, e che pertanto, calcolato l'anno di franchigia previsto dal contratto, può considerarsi come data iniziale del canone di locazione, ai sensi del citato art.6, il 20.04.2008;

CHE a decorrere da questa data può essere legittimamente preteso il pagamento dei canoni di locazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto negli artt. 5 e 10 del Contratto rep. 108 dell'11.11.1998;

RITENUTO di impartire direttive agli Uffici comunali, ciascuno per le rispettive competenze, affinché siano poste in essere tutte le iniziative volte a definire la regimentazione dei rapporti tra il Comune di Soveria Mannelli e l'Istituto Humanitas per quel che concerne l'osservanza delle clausole contrattuali e di riferire alla Giunta circa eventuali inadempienze riscontrate;

DATO ATTO che la presente, per il suo tenore di atto di indirizzo, non richiede l'apposizione di alcun parere tecnico e/o contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto:

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 26717/2011, con la quale la Corte di Cassazione – giuste le motivazioni ivi riportate - ha rigettato il ricorso del Comune di Soveria Mannelli avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 588/2009.
2. **DI FORNIRE** opportuni indirizzi agli Uffici affinché siano poste in essere tutte le iniziative volte a definire la regimentazione dei rapporti tra il Comune di Soveria Mannelli e l'Istituto Humanitas per quel che concerne l'osservanza delle clausole contrattuali.
3. **DI CHIEDERE** ai Responsabili di Area interessati di riferire, con apposita relazione, al presente organo esecutivo dell'Ente affinché siano opportunamente valutate dallo stesso eventuali inadempienze riscontrate.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 14/03/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/03/2012 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2012 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **21/03/2012**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO